

**AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO VACANZA PER
PERSONE CON DISABILITA/DISAGIO PSICHICO E MINORI CON DISABILITÀ**

Visti:

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 7 dicembre 2000 (Carta di Nizza);
- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006 (L.n. 18 del 3 marzo 2009);
- La Legge n. 104/1992;
- La Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016;
- La Legge regionale n. 10 del 17 giugno 2022;
- La Deliberazione di giunta regionale n. 927 del 14.12.2021;
- La DGR 501/2001 sostituita da allegato a) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1121 del 19.12.2024;
- L'addendum alla legge regionale n. 11/2016, allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 26/03/2026;
- La Deliberazione/determinazione Consorzio dei Laghi n. del
- La Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 6 N° 758 del 09/04/2026
"Approvazione del regolamento servizi vacanza per persone affette da disabilità e disagio psichico e dello schema di addendum integrativo dell'accordo di programma per la gestione del servizio tra la ASL Roma 6 e i distretti socio-sanitari e/o consorzi"

TANTO PREMESSO

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il *servizio vacanza per persone con disabilità/disagio psichico e minori con disabilità*.

Il Servizio è realizzato con il contributo della Regione Lazio, del Servizio Sanitario nazionale (per tutti i costi connessi al personale impiegato per l'assistenza) e dal Consorzio dei Laghi che è ente erogatore.

Il presente bando, in questa prima annualità attuativa della nuova disciplina regionale del servizio per la vacanza, riveste carattere preminente perlustrativo e ricognitivo del bisogno.

ART 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI

Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l’efficacia. Può costituire un importante strumento di verifica degli stessi esiti riabilitativi e valere da indicatore delle dinamiche evolutive del bisogno della persona.

Offre, inoltre, sollievo alle famiglie che possono disporre di tempo per sé stesse e per le proprie esigenze.

Il servizio vuole valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l’aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l’integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l’autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare, dalla struttura e/o dagli altri servizi fruiti.

Il Consorzio dei Laghi, come da assegnazione regionale, mette a disposizione le seguenti somme per le spese di natura sociale destinate al servizio (vitto, alloggio, trasporto ecc):

- € 72.552,00 per adulti
- € 17.313,00 per i minori

La ASL mette a disposizione, per le spese di natura sanitaria (pagamento degli operatori e tutte le spese connesse), € 23.878,54.

ART. 2 - DESTINATARI

Hanno possibilità di accedere al contributo per i soggiorni vacanza le persone maggiorenti (18/65 anni) con disabilità (intellettiva, relazionale, motoria, sensoriale, pluridisabilità, disagio psichico in carico al DSM) accertata ai sensi della legge n. 104/1992, in carico da almeno sei mesi ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici, riabilitativi e di inclusione, con limitate eccezioni previste nell’allegato a) della deliberazione di giunta regionale n. 1121/2024, che siano residenti

nel proprio domicilio presso uno dei comuni afferenti al Consorzio dei Laghi, o in struttura situati nel territorio della Regione Lazio. Sono ammessi anche persone ultrasessantacinquenni ove prevalgano motivi di inclusione ad un gruppo di appartenenza.

Sono altresì destinatari del servizio vacanza, i **minori** con disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità) che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti:

- Abbiano da 0 a 17 anni compiuti;
- Siano residenti nel territorio del Consorzio dei Laghi alla data di presentazione della domanda;
- Siano in possesso di verbale che attesti la condizione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 (comma 1 o comma 3, art. 3), ovvero di certificazione analoga rilasciata nell'ambito della valutazione di base di cui al D. Lgs. 62/2024.

Sono inclusi anche i **minori** già fruitori di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari (ex art. 26 L. 833/78 e L.R. 41/2003), nonché i minori con disagio psichico in carico alla Neuropsichiatria Infantile (NPI), in possesso dell'attestazione di disabilità ex L. 104/92.

L'offerta, sulla base anche della disponibilità finanziaria complessiva, potrà essere altresì rivolta agli utenti in carico ai servizi sociosanitari privi di detta certificazione, ma con altra idonea certificazione rilasciata dal servizio sanitario di presa in carico, in ragione sempre della rispondenza della progettualità agli obiettivi di servizio del PTRI

I richiedenti devono essere presi in carico da almeno 6 mesi dai servizi sociosanitari del territorio (TSMREE-NPI, Servizi Sociali distrettuali, strutture accreditate). Resta salvo un termine minore valutato congruo dai servizi sociosanitari stessi, ovvero dalla U.V.M.D. per la rispondenza della progettualità agli obiettivi.

È necessario il consenso scritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale, obbligatorio per tutti i minori.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO VACANZA

Stante l'alta valenza di integrazione sociosanitaria del servizio *de quo* e in accordo con la ASL territoriale di riferimento, il servizio per la vacanza può assumere diverse forme organizzative, di seguito quelle selezionate come finanziabili:

3.1 PER PERSONE ADULTE:

– **Servizio per la vacanza di breve durata assistito**

a. Gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie.

b. Weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissima, o con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.

Contributo servizio per la vacanza breve assistito

- Per le gite di un solo giorno, il contributo regionale di compartecipazione massimo riconosciuto, per ogni beneficiario, è di euro 35,00;

- Per le vacanze brevi, con uno o due giorni di pernottamento il contributo regionale giornaliero di compartecipazione riconosciuto, per singolo beneficiario, è di massimo 60,00 euro;

– **Servizio per la vacanza individuale assistito**

La vacanza organizzata ai sensi del presente Avviso può avere durata massima di 8 giorni e 7 notti.

I servizi sociali e sanitari che hanno in carico la persona con disabilità e che la seguono regolarmente nel corso dell'anno esprimono, secondo il progetto individualizzato della persona e i suoi desideri, un parere preliminare sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa individuale assistita.

Per quanto sopra, definiscono in condivisione con l'interessato, il caregiver familiare o con chi lo rappresenta, la pianificazione di tutti gli aspetti del servizio: dalla scelta del periodo e della struttura ospitante (che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'accoglienza e alla realizzazione degli obiettivi di servizio terapeutici e di inclusione), alle modalità organizzative e

di svolgimento delle attività assistenziali, ricreative e di inclusione nel corso del periodo interessato.

La singola proposta, ricevuto il parere preliminare suindicato, potrà essere presentata dall'utente/famiglia nei tempi stabiliti dall'Avviso di cui al presente documento, per poi essere rimessa, quindi, come per le altre tipologie del servizio per la vacanza, alla valutazione dell'U.V.M.D. integrata.

Tale modalità si attua, quindi, in ragione degli esiti valutativi della U.V.M.D. che, secondo il progetto individualizzato della persona e i suoi desideri, tenendo conto delle specifiche condizioni di disabilità e delle difficoltà di interazione/integrazione in un contesto di gruppo, la ritengono come l'unica rispondente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano individuale/terapeutico.

L'operatore professionale che, in forma autonoma, assiste e accompagna l'utente dovrà attenersi ad un apposito protocollo, predisposto dai servizi di presa in carico, di intesa con l'utente, il caregiver familiare o chi lo rappresenta, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dalle case manager del progetto individuale, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel protocollo.

La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Contributo servizio per la vacanza individuale assistito

Il Consorzio dei Laghi comparteciperà alle spese di natura sociale del servizio per la vacanza nella modalità individuale assistita, erogando un contributo forfettario giornaliero per le spese di vitto e alloggio riferite al beneficiario, di massimo euro 60,00.

Con riferimento al costo dell'operatore socioassistenziale, si specifica che:

a) Per i beneficiari dell'assistenza domiciliare gestita in forma indiretta, la persona stessa o il caregiver può utilizzare l'operatore già contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal Consorzio;

b) Nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL o dalla persona con disabilità o dal suo caregiver o chi lo rappresenta, i relativi oneri sono a carico del SSR;

c) Nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVM può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia.

d) Nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL o dalla persona con disabilità o dal suo caregiver o chi lo rappresenta, è rimborsato solamente il costo di un operatore.

In tutti i casi sopra descritti, per far fronte ai costi di vitto ed alloggio dell'operatore, è riconosciuto un ulteriore contributo forfettario giornaliero di euro 60,00 (oltre a quello previsto per la persona con disabilità).

Il beneficiario selezionerà il tipo di soggiorno di cui vorrebbe usufruire, in accordo con il servizio sociosanitario da cui è seguito.

I servizi sociali e sanitari che hanno in carico la persona con disabilità e che lo seguono regolarmente nel corso dell'anno esprimono, secondo il progetto individualizzato della persona e i suoi desideri, un parere preliminare sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa individuale assistita.

Per quanto sopra, definiscono in condivisione con l'interessato, il caregiver familiare o con chi lo rappresenta, la pianificazione di tutti gli aspetti del servizio: dalla scelta del periodo e della struttura ospitante (che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'accoglienza e alla realizzazione degli obiettivi di servizio terapeutici e di inclusione), alle modalità alla realizzazione degli obiettivi di servizio terapeutici e di inclusione), alle modalità organizzative e di svolgimento delle attività assistenziali, ricreative e di inclusione nel corso del periodo interessato.

La singola proposta, ricevuto il parere preliminare suindicato, potrà essere presentata dal richiedente nei tempi stabiliti dall'Avviso di cui al presente documento, per poi essere rimessa, quindi, come per le altre tipologie del servizio per la vacanza, alla valutazione dell'UVMD.

Tale modalità si attua, quindi in ragione degli esiti valutativi della UVMD che, secondo il progetto individualizzato della persona e i suoi desideri, tenendo conto delle specifiche condizioni di

disabilità e delle difficoltà di interazione/integrazione in un contesto di gruppo, la ritengono come l'unica rispondente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano individuale/terapeutico.

L'operatore professionale che, in forma autonoma, assiste e accompagna l'utente dovrà attenersi ad un apposito protocollo, predisposto dai servizi di presa in carico, di intesa con l'utente, il caregiver familiare o chi lo rappresenta, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del progetto individuale, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel protocollo. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie, anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

3.2 - MINORI

– Servizio Vacanza Breve Assistito

Per i minori si raccomanda:

- composizione del gruppo tendenzialmente omogenea per fascia d'età;
- preferenza per mete ad elevato stimolo sensoriale e naturalistico (parchi naturali, fattorie didattiche, musei interattivi, spiagge attrezzate);
- sinergia, ove possibile, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con le associazioni sportive e culturali del territorio per lo svolgimento di alcune attività ricreative, ai sensi dell'indicazione generale per i servizi vacanza rivolti all'età evolutiva di cui all' art. 29, comma 2, lett. a), L.R. 11/2016.

Contributo servizio per la vacanza breve assistito

- Per le gite di un solo giorno, il contributo di compartecipazione massimo riconosciuto, per ogni utente, è di euro 35,00;
- Per le vacanze brevi, con uno o due giorni di pernottamento il contributo regionale giornaliero di compartecipazione riconosciuto, per singolo utente, è di massimo 60,00 euro.

– Servizio Vacanza Inclusivo nei Centri Ricreativi Estivi

Tipologia specifica per i minori, non prevista nell'Allegato A alla DGR 1121/2024. Il servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un

Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.

Contributo per servizio di vacanza inclusivo CRE

Semiresidenziale/non residenziale

Fino a € 70,00 per minore per giornata (+ costi SSR per personale).

Requisiti per l'accesso:

- il CRE deve essere autorizzato dal Comune di riferimento e rispettare le quote di riserva per minori con disabilità (non inferiore al 10% dei posti disponibili);
- il CRE deve disporre di uno spazio di coordinamento con il servizio TSMREE/NPI che ha in carico il minore;
- l'operatore dedicato deve essere debitamente formato e il suo impiego deve avvenire nel rispetto del rapporto operatore/utente richiesto dalle necessità di supporto dalla condizione di disabilità; previa espressa disponibilità dell'interessato, può essere coinvolto, nel rispetto delle esigenze del minore, anche l'assistente familiare che abitualmente presta assistenza alla persona (assistenza domiciliare indiretta, assegno di cura, ecc.) ovvero l'operatore del servizio di assistenza domiciliare diretta.

Finalità: Questa tipologia organizzativa è particolarmente indicata per i minori che necessitano di un sostegno lieve o moderato i cui progetti individuali prevedono obiettivi di inclusione con i pari non in condizione di disabilità.

In aggiunta ai requisiti generali indicati al paragrafo 5.4 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, le strutture ricettive che accolgono minori con disabilità devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- essere in regola con le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
- assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali in tutti gli spazi e completa fruibilità degli stessi;
- disponibilità e fruibilità di spazi dedicati ad attività educative e ludico-riabilitative (sala giochi, area all'aperto);

- personale della struttura ricettiva formato sulle procedure di primo soccorso e con esperienza nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;
- presenza di un presidio medico o di un medico reperibile entro 30 minuti dalla struttura;
- per le strutture marine: spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare, scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
- per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per l'accesso all'acqua.

Il contributo sarà erogato per almeno una settimana di frequenza del CRE, con possibilità di estenderlo a massimo 2 settimane, nel rispetto delle disponibilità finanziarie,

ART. 4 - LIVELLI ASSISTENZIALI E REQUISITI DEL PERSONALE

Nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 5.3 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, il livello assistenziale sarà stabilito secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- **Livello assistenziale basso:** Rapporto operatore / utente 1:3 - persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento
- **Livello assistenziale medio:** Rapporto operatore / utente 1:2 - persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- **Livello assistenziale alto:** Rapporto operatore / utente 1:1 - persone parzialmente non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- **Livello assistenziale altissimo:** Rapporto operatore / utente 2:1 - persone non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

ART. 5 - FIGURE PROFESSIONALI PER I MINORI

L'equipe impegnata nel servizio vacanza per minori con disabilità, ove richiesto dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve favorire la possibilità di impiego dell'operatore domiciliare per ognuna delle fattispecie di intervento previste.

In ogni caso il personale da impiegare è il seguente:

- Educatore Professionale (EP) specializzato in età evolutiva o in possesso di comprovata esperienza con minori in condizione di disabilità (minimo 2 anni);
- per minori con disturbi dello spettro autistico o con bisogni relazionali, adattivi e comunicativi complessi, indipendentemente dal codice diagnostico di riferimento: operatore con formazione certificata sullo specifico percorso riabilitativo e sugli strumenti di comunicazione in uso dal singolo minore partecipante;
- per minori con disabilità sensoriale: operatori con conoscenza della LIS (Lingua Italiana dei Segni), del Braille, o esperti nella CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) a seconda delle esigenze;
- per minori con patologie croniche (epilessia, diabete, cardiopatie): il servizio è erogato solo previo nulla-osta del medico specialista in carico e con protocollo sanitario condiviso con i genitori. In caso di epilessia dovrà essere individuato un responsabile per la somministrazione del farmaco salvavita.

ART. 6 - GRADAZIONE CONTRIBUTO RISPETTO ALL'ISEE

Secondo quanto previsto dalla DGR 1121/2024 si riportano di seguito le fasce di ISEE sociosanitario a cui ricondurre la percentuale di compartecipazione regionale alle spese giornaliere per ogni singolo utente partecipante:

- < 13.000,00 euro, il contributo regionale è riconosciuto nella misura massima (100%) stabilita per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio per la vacanza contemplate nella programmazione annuale;
- 13.000,00 euro < 24.000,00 euro, il contributo regionale è riconosciuto nella misura del 90% del tetto massimo stabilito per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio per la vacanza contemplate nella programmazione annuale;

- 24.000,00 euro < 35.000,00 euro, il contributo regionale è riconosciuto nella misura del 80% del tetto massimo stabilito per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio per la vacanza contemplate nella programmazione annuale;
- 35.000,00 < 47.000,00 euro, il contributo regionale è riconosciuto nella misura del 70% del tetto massimo stabilito per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio per la vacanza contemplate nella programmazione annuale;
- 47.000,00 < 60.000,00 euro, il contributo regionale è riconosciuto nella misura del 60% del tetto massimo stabilito per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio per la vacanza contemplate nella programmazione annuale;
- >60.000,00, il contributo regionale è riconosciuto nella misura del 50% del tetto massimo stabilito per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio per la vacanza contemplate nella programmazione annuale.

Agli utenti saranno erogati i contributi secondo l'ordine della graduatoria; le somme del contributo ASL e del contributo regionale verranno impiegate fino alla concorrenza delle disponibilità utili a coprire i costi di personale.

ART. 7 - RUOLO DELL'UVMD

L'UVDM cura la fase di valutazione integrata e rilascia l'autorizzazione.

Quale centro di programmazione e gestione integrata, l'UVMD, insieme alla persona interessata o chi la rappresenta, procederà a valutare, per tutti gli utenti beneficiari del servizio per la vacanza, la necessità - opportunità di integrare il piano individuale terapeutico con lo specifico servizio per la vacanza richiesto. Alla stessa UVMD (sempre insieme alla persona interessata o chi la rappresenta) compete anche la scelta della proposta organizzativa/operativa degli operatori maggiormente funzionale e rispondente alla progettualità personalizzata del singolo partecipante e alle aspettative espresse dal destinatario, nonché alle connesse necessità familiari di sollievo.

ART. 8 - GRADUATORIA BENEFICIARI

Il Consorzio, attraverso apposita commissione, valuterà le domande presentate nell'ottica dei seguenti criteri, concordati con la ASL:

1. servizi sociosanitari fruiti dal richiedente

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI FRUITI	PUNTEGGIO
<i>Nessun servizio</i>	25
<i>solo uno dei seguenti servizi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza domiciliare (socioassistenziale o sociosanitario) - Home Care Premium o altri contributi economici finalizzati all'assistenza - Contributo/Assegno di cura - Centro diurno (socioassistenziale o sociosanitario) 	20
<i>due dei seguenti servizi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza domiciliare (socioassistenziale o sociosanitario) - Home Care Premium o altri contributi economici finalizzati all'assistenza - Contributo/Assegno di cura - Centro diurno (socioassistenziale o sociosanitario) 	15
<i>Oltre due dei seguenti servizi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza domiciliare (socioassistenziale o sociosanitario) - Home Care Premium o altri contributi economici finalizzati all'assistenza - Contributo/Assegno di cura - Centro diurno (socioassistenziale o sociosanitario) 	10

2. Invalidità civile e Legge n. 104/92

VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Riconoscimento Legge 104/92 in condizione di gravità art. 3 c. 3	22
Riconoscimento Invalidità Civile 100% + indennità di accompagnamento	11
Riconoscimento Invalidità Civile Da 91% a 100%	9
Riconoscimento Invalidità Civile Da 81% a 90%	8
Riconoscimento Invalidità Civile Da 74% a 80%	7
Riconoscimento Invalidità Civile Fino a 73%	6

3. Composizione nucleo familiare

VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Persona che vive sola	20
Presenza Convivenza con almeno un'altra persona maggiorenne (caregiver)	15
Presenza di Convivenza con due o più persone maggiorenni, di cui una caregiver	10

4. Presenza nello stesso nucleo familiare di altra Persona con disabilità

VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Più di una persona con disabilità	15
Una persona con disabilità	10

5. Partecipazione soggiorni vacanza

VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Non ha mai partecipato a soggiorni vacanza	4
Ha partecipato a soggiorni vacanza una sola volta	2
Ha partecipato più di una volta a soggiorni vacanza	1

6. Situazione Economica – VALORE ISEE

VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Da 0 a 13.000,00€	4
Da 13.001,00€ A 24.000,00€	3
Da 24.001,00€ a 35.000,00€	2
Da 35.001,00€ a 47.000,00€	1
Oltre 47.001,00 €	0

7. età del caregiver

VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Da 18 a 25 anni	10
Da 26 a 45 anni	8
Da 45 a 65 anni	4
Oltre i 65 anni	2

VERRANNO REDATTE DUE DISTINTE GRADUATORIE, UNA PER GLI ADULTI E UNA PER I MINORI

ART. 9 - RINUNCIA AL CONTRIBUTO

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata tempestivamente e personalmente dal richiedente o da chi lo rappresenta, per iscritto, al fine di poter inserire altre persone presenti in graduatoria. Le rinunce tardive non costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri solo se motivate da gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.) In caso di rinuncia formale e tempestiva, si scorrerà la graduatoria secondo il coefficiente assistenziale assegnato alla persona che rinuncia al soggiorno vacanza.

ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato sottoforma di rimborso delle spese sostenute. Tali spese dovranno essere giustificate da idonea documentazione:

- Fatture della struttura ospitante;
- Documentazione attestante le spese sostenute per il viaggio (carburante, eventuale spesa per il casello autostradale ecc.);
- Documentazione attestante le spese sostenute per il vitto (scontrini e fatture di spese sostenute per i pasti principali durante il periodo delle vacanze);
- Documentazione attestante la spesa sostenuta per qualsiasi ulteriore attività ludico - culturale inerente il progetto di vacanza autorizzato dai servizi sociosanitari e/o in sede di UVM;
- Fattura/busta paga e contratto dell'operatore.

Tanto le strutture che gli operatori dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge in merito all'accoglienza e l'assistenza della persona con disabilità.

Le istanze di rimborso dovranno essere inoltrate, complete della documentazione suddetta, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.consorziodeilaghi.it

ART. 11 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare alla selezione le persone in possesso dei requisiti indicati, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso e reperibile anche presso il sito internet del Consorzio dei Laghi, i siti internet dei singoli Comuni consorziati nonché sul sito della Azienda Sanitaria Locale e recapitarlo entro e non oltre il giorno 22/05/2026 presso il Punto Unico di Accesso Distrettuale (PUA), dove si potrà ricevere altresì assistenza alla sua compilazione.

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Lara Nucciarelli

IL DIRETTORE

Dott.ssa Simona Polizzano